



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

## **AREA ANAGRAFE – ECONOMICA**

DETERMINAZIONE N.55/C DEL *(data di protocollazione del provvedimento)*

**OGGETTO: Cancellazione d'Ufficio dalla Sezione Speciale delle start-up innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ai sensi dell'art. 40 del Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 – Iscrizione nel Registro delle Imprese.**

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamate le Deliberazioni di Giunta n.103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;



- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. " ..... *L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione....*", che possiede i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del summenzionato decreto;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8 della citata normativa "*Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione*";
- Preso atto che ai sensi del comma 15 del citato articolo è previsto che "*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'Ufficio del registro delle imprese*";
- Preso atto della norma emergenziale di cui all'art. 106 comma 1 del D.L. 18 del 17/03/2020 (decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, con la quale è stato stabilito che "*in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, secondo comma, e art.*



*2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio“;*

- Rilevato, pertanto, che tutte le start-up innovative o incubatori certificati erano tenute a depositare entro il 31 luglio 2023 presso l'Ufficio del registro delle imprese l'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 25 comma 15 della norma sopra richiamata ;
- Visto il comma 16 del predetto articolo, come modificato dall'art. 40 del D.L. 76 /2020 (convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020) che stabilisce che *“Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189,terzo comma , del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15;*
- Vista la Circolare n. 3696/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;
- Vista la comunicazione di avvio del suddetto procedimento, effettuata tramite PEC a tutte le imprese in quanto dotate di un proprio domicilio digitale, valido ed attivo, ovvero tramite Racc.ta a quelle che ne sono risultate prive, con la quale è stata rappresentata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, permanendo l'iscrizione in sezione ordinaria;
- Valutato che attraverso questa comunicazione le società coinvolte in questo procedimento sono state invitate ad inoltrare eventuali controdeduzioni ovvero a presentare volontariamente apposita domanda di cancellazione dalla sezione speciale



“Start-up innovative” attraverso la predisposizione e l’inoltro di un’istanza telematica al Registro delle Imprese;

- Preso atto, altresì, che la suindicata comunicazione specificava che, decorso senza alcun riscontro il termine assegnato dall'Ufficio, il Conservatore del Registro delle Imprese avrebbe provveduto con propria determinazione all'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale “Start- up Innovative” della società;
- Verificato che, a tutt'oggi, da parte delle imprese coinvolte, risultano violate le disposizioni richiamate dall'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.;
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 convertito dalla L.221/2012 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione dell’impresa dalla predetta Sezione Speciale, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente dell'Area Anagrafe- Economica rientri quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Vista la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla condotta cui gli enti camerali devono attenersi in relazione a quanto prescritto dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012, così come modificato dal richiamato D.L. n. 76/2020;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. “Segreteria del Conservatore”, Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:



la cancellazione dalla Sezione Speciale delle “Start -Up Innovative” del Registro delle Imprese di Bari delle società indicate nell'accluso elenco (Allegato “A”), che deve ritenersi parte integrante di questo provvedimento, permanendo l'iscrizione delle stesse nella Sezione Ordinaria;

che l'iscrizione del presente provvedimento sia effettuata a cura del Servizio preposto sulle rispettive posizioni R.E.A. che, all'interno dell'accluso elenco, risultano indicate in corrispondenza del codice fiscale di ciascuna impresa.

che le determinazioni risultanti da questo provvedimento siano comunicate al domicilio digitale delle società, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale delle società.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189, comma 3, del Codice Civile.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE  
IMPRESE**

*(Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005 Michele LAGIOIA)*

CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

**Cancellazione d'Ufficio dalla Sezione Speciale delle Start-Up  
Innovative  
Elenco Imprese "Allegato A)"**

<b>REA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
630048	02055430389
634494	04455840407
605871	08103340728
604575	08106920724
606551	08128830729
606522	08136850727
606910	08140190722
608768	08163660726
612935	08226570722
616601	08274710725
620747	08337140720
621999	08354340724
623580	08389740724
623719	08394090727
625385	08420410725
626316	08431760720
626547	08435600724
626534	08435840726
626982	08443680726
627617	08451760725
628245	08462040729
629029	08467260728
629909	08484550721
630762	08490850727
630962	08503650726
633072	08535200722
634881	08557350728
634867	08558450725
635813	08573490722
636033	08577590725
637904	08592260726
636962	08593730727
637216	08596590722
637828	08606000720
638846	08620930720
640104	08639010720
640049	08640090729
640738	08652880728
641167	08658950723
642265	08674960722



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

642525	08678430722
643008	08686410724
643649	08694360721
644060	08701260724
645937	08726670725
647511	08747810722
647757	08753570723
613903	10506930964
623593	14999691000